



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana*

## REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA

**n. 14**

Approvato con atto di Consiglio n. 93 del 28-09-2004  
(*sostituisce il precedente regolamento approvato con atto di consiglio n.153 del 16-11-1995*)

**REGOLAMENTO  
PROVINCIALE PER LA COMPOSIZIONE  
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE  
DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA**

**Art. 1**  
*(Definizioni)*

Il presente Regolamento ha per oggetto la composizione ed il funzionamento delle commissioni per la gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura ed i Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica.

**Art. 2**  
*(Compiti della Provincia e degli Ambiti Territoriali di Caccia)*

1. Il presente Regolamento individua nella Provincia il soggetto garante dell'attuazione dello stesso.
2. La Provincia indica di concerto con gli ATC gli obiettivi di gestione generali per gli Istituti di cui all'art. 1, in sintonia con le indicazioni fornite dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale.
3. Ai Comitati di Gestione degli A.T.C. sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:
  - a. nominare la commissione di gestione per gli Istituti che ricadono nel territorio di propria competenza;
  - b. coordinare i lavori delle commissioni relative a ciascun istituto;
  - c. comunicare alla Provincia l'elenco dei nominativi per ciascuna commissione entro 30 giorni dal suo insediamento ed eventuali successive variazioni.

**Art. 3**  
*(Composizione della commissione)*

1. Ogni commissione è composta da 5 rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, 4 rappresentanti delle associazioni agricole riconosciute, da un rappresentante del Comune e da un rappresentante dell'ATC.
2. I rappresentanti delle associazioni venatorie e di quelle agricole sono nominati dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. su designazione delle stesse Associazioni Provinciali, mentre il rappresentante del Comune è nominato dagli organi competenti del Comune medesimo.
3. Potranno essere rappresentate solo quelle associazioni che avranno almeno il 10% di iscritti sul totale degli associati residenti nel Comune interessato e comunque un numero non inferiore a 5 iscritti.
4. Nel caso in cui al comma precedente un'associazione non sia presente nel Comune, o abbia un numero di iscritti inferiore alle 5 unità, il/i posto/i vacante/i sarà/saranno occupato/i dall'/dalle associazione/i che avrà/avranno il numero maggiore di iscritti residenti.
5. Nel caso in cui un Istituto insista su n. 2 comuni, la commissione sarà così composta, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo:

- a. n. 3 rappresentanti delle associazioni venatorie tra quelle maggiormente rappresentative nel comune che ha la percentuale più alta di superficie nell'Istituto;
  - b. n. 2 rappresentanti delle associazioni agricole tra quelle maggiormente rappresentative nel comune che ha la percentuale più alta di superficie nell'Istituto;
  - c. n. 2 rappresentanti delle associazioni venatorie tra quelle maggiormente rappresentative nel comune che ha la percentuale più bassa di superficie nell'Istituto;
  - d. n. 2 rappresentanti delle associazioni agricole tra quelle maggiormente rappresentative nel comune che ha la percentuale più bassa di superficie nell'Istituto;
  - e. un rappresentante dell'A.T.C.
  - f. un rappresentante del comune che ha la percentuale più alta di superficie nell'Istituto.
6. Nel caso in cui un Istituto insista su n. 3 comuni, sempre nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, la commissione sarà così composta:
  - a. n. 3 rappresentanti delle associazioni venatorie tra quelle maggiormente rappresentative nel comune che ha la percentuale più alta di superficie nell'Istituto;
  - b. n. 2 rappresentanti delle associazioni agricole tra quelle maggiormente rappresentative nel comune che ha la percentuale più alta di superficie nell'Istituto;
  - c. n. 1 rappresentante delle associazioni venatorie tra quelle maggiormente rappresentative per ogni comune restante;
  - d. n. 1 rappresentante delle associazioni agricole tra quelle maggiormente rappresentative per ogni comune restante;
  - e. un rappresentante dell'A.T.C.
  - f. un rappresentante del comune che ha la percentuale più alta di superficie nell'Istituto.
7. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto e mediante avviso di convocazione, l'Assessore alla caccia e pesca e il dirigente del Servizio Risorse Naturali della Provincia, nonché il Presidente dell'ATC o suo delegato.
8. Le riunioni della commissione sono valide quando intervenga la metà più uno dei componenti.
9. Decade dalla carica il componente che, senza giustificato motivo, risulti assente a tre riunioni consecutive.
10. I componenti della commissione rimangono in carica fino alla riapertura dell'Istituto di protezione e comunque non oltre la scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale e svolgono il loro mandato gratuitamente.
11. Qualora uno o più rappresentanti decadano dall'incarico per dimissioni, per perdita del requisito di rappresentanza o per altre ragioni, spetta all'associazione di categoria comunicare all'ATC la nuova designazione.
12. Il Presidente dell'ATC provvederà alla convocazione per l'insediamento della commissione ed ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
13. La commissione nomina nella prima seduta ed all'interno della stessa il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, mediante votazione a scrutinio segreto.
14. Il Segretario della commissione espleta tutte le funzioni di carattere amministrativo ed in particolare provvede:
  - a. all'invio delle convocazioni ai componenti della commissione di gestione e per conoscenza all'ATC ed alla Provincia;
  - b. alla verbalizzazione delle riunioni della stessa;

- c. all'invio dei verbali della riunione al Ambito Territoriale di Caccia e al Dirigente del Servizio Risorse Naturali della Provincia;
- d. al disbrigo della corrispondenza e quant'altro attinente al suo funzionamento;
- e. alla conservazione e tenuta degli eventuali fondi monetari o valori;
- f. alla registrazione delle spese effettuate dalla Commissione;
- g. alla liquidazione delle spese, previo visto del Presidente o in assenza del Vicepresidente;
- h. al rendiconto annuale all'ATC e alla Provincia delle spese sostenute.

#### **Art. 4**

##### *(Compiti della commissione)*

1. I compiti della commissione sono:
  - a. garantire il funzionamento dell'Istituto di gestione;
  - b. curare i rapporti tra ATC, Associazioni, Comune/i e Provincia;
  - c. adoperarsi in tutti i settori legati alla salvaguardia dell'ambiente, dell'habitat naturale e della selvaggina;
  - d. segnalare agli ATC ed alla Provincia la presenza di animali che possono costituire pericolo sia per la fauna che per l'igiene e la salute pubblica;
  - e. provvedere, in collaborazione con l'ATC, alla designazione delle persone e dei mezzi necessari per lo svolgimento dei censimenti, delle eventuali catture e delle attività di controllo numerico della fauna selvatica ai sensi della legislazione vigente;
  - f. proporre programmi di lavoro e di intervento inerenti la gestione della zona vincolata, la salvaguardia e l'incremento della selvaggina;
  - g. collaborare con l'ATC nella programmazione delle catture della fauna selvatica, nella realizzazione e cura delle voliere d'ambientamento, nell'alimentazione della fauna selvatica e quant'altro necessario per una corretta gestione tecnica della zona;
  - h. segnalare alla Polizia Provinciale eventuali tentativi di bracconaggio e quant'altro necessario per consentire alla stessa di effettuare un'efficace azione di controllo e vigilanza sulla zona di protezione;
  - i. quant'altro necessario per la buona gestione della zona compreso la realizzazione di interventi tecnici.